

I certificati medici di idoneità e di assenza di stati patologici, sono a disposizione dei clienti e degli organi sanitari e di sicurezza per un loro controllo.

Art. 210 decies 1 A

Medici adibiti al controllo. Le visite periodiche nei locali di impresa ove si esercita la prostituzione, sono effettuate da medici della Polizia di Stato o delle forze armate competenti per territorio.

Nella provincia è competente il medico della Polizia di Stato o delle forze armate presente nella Questura o nel reparto di maggiore importanza nel capoluogo di provincia.

Possono essere incaricati anche medici delle USL locali, ma questi eseguono i controlli secondo le direttive dei citati medici della Polizia di Stato e delle forze armate.

Art. 210 decies 1 B

Periodicità dei controlli. I medici di cui agli articoli precedenti sono tenuti al controllo con la seguente periodicità:

- mensilmente debbono visitare le persone che compiono attività di prostituzione nelle imprese e nei locali a diti dalle stesse.

Tali controlli sono comunque sempre richiesti da chi si prostituisce; essi sono necessari per l'esercizio della prostituzione.

Se entro la scadenza del termine dei controlli tali visite non vengono richieste, la licenza dell'impresa viene sospesa dalla autorità di P.S., per essere ~~riabilitata~~ rivalutata non appena tali controlli medici non vengano nuovamente richiesti.

I controlli medici devono risultare da certificati medici, il cui esito deve essere scritto negli stessi in modo che sia ben leggibile ed esposto alla vista dei clienti che si trovano nei luoghi di prostituzione.

Art. 210 decies 1 C

Controllo dei locali ove si esercita la prostituzione. Il medico della Polizia di Stato o delle Forze Armate o delle USL, oltre a controllare lo stato di salute dei soggetti che esercitano la prostituzione, ha anche il compito di verificare l'idoneità igienica dei luoghi ove tali attività vengono prestate.

In particolare vengono analizzate le condizioni igieniche dei servizi, degli strumenti per la pulizia della persona, che debbono essere conformi a quelli indicati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 210 decies 1

Controlli di P.S. Tutta l'attività interna ai luoghi ove si prestano le attività di prostituzione, è soggetta al controllo periodico giornaliero delle forze dell'ordine.

Il controllo si riferisce alle attività di sicurezza, di prevenzione e di repressione di eventuali reati che si possono commettere nei luoghi di meretricio o ad essi collegati. Si riferisce al rispetto degli esami medici che gli appartenenti all'impresa o cooperativa sono tenuti a chiedere volontariamente e all'accertamento degli obblighi di carattere fiscale.

Ove la P.S. nelle varie forze dell'ordine che la costituiscono, riscontri delle irregolarità, le attività di impresa vengono soppese per un periodo da 1 a 6 mesi, secondo il giudizio degli organi della sottosezione f) dell'UTANUP, a cui viene inviata la relativa informativa. Il giudizio sulle irregolarità è il presupposto per la sospensione di cui sopra, operata dall'autorità di P.S.

Tali infrazioni possono essere rilevate anche dalla Polizia municipale, essendo corpo di polizia appartenente alle forze dell'ordine.

Art. 210 decies 2

Licenza di esercizio di attività di impresa. I servizi ricreativi di carattere sessuale possono essere offerti, solo in seguito alla costituzione di impresa o cooperativa e al rilascio da parte dello assessorato all'ambiente del capoluogo di provincia o del Comune capoluogo di settore di decentramento provinciale, della relativa licenza.

La licenza è rilasciata a ciascun soggetto che esercita l'attività di prostituzione e al rappresentante di impresa che è indicato come gestore dell'impresa medesima.

Art. 210 decies 3

Requisiti per il rilascio delle licenze. I requisiti per il rilascio delle licenze sono esaminati dalla sottosezione f) per tutto l'ambito provinciale.

Essi debbono comprendere:

- la sana costituzione fisica e l'assenza di malattie accertabili da un certificato medico rilasciato dalla USL competente per territorio, da un medico condotto del centro urbano ove ha sede l'impresa o cooperativa o ancora da un medico della Polizia di Stato o delle forze armate che sono adibiti ai citati controlli sanitari.
- La dichiarazione degli interessati di volersi sottoporre periodicamente (almeno ogni 10 giorni) a visita medica di controllo.

- L'assenza di condanne penali;
- la cittadinanza italiana o quella straniera risultante da passaporto o altro documento di identificazione equipollente.
- l'indicazione del numero e della tipologia dei locali di impresa utili per l'esercizio della prostituzione.

Art. 210 decies 4

Servizi d'ordine. Chi esercita l'attività di prostituzione può assumere nell'ambito della propria impresa o cooperativa, delle persone da adibire al mantenimento dell'ordine interno all'impresa.

Tali soggetti debbono possedere i seguenti requisiti:

- non aver subito condanne penali;
- essere di sana costituzione fisica risultante da relativo certificato medico;
- presentare dichiarazione di volersi sottoporre ogni 10 giorni a visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica.

Art. 210 decies 5

Obbligo di vigilanza privata. Ogni impresa di servizi ricreativi di carattere sessuale, deve garantire la vigilanza e l'ordine esterno all'impresa, mediante l'incarico di sorveglianza affidata ai corpi di vigilanza privata, esistenti nel territorio provinciale.

Gli agenti privati hanno l'incombenza giornaliera altresì di controllare il numero di clienti che frequentano le imprese di servizi ricreativi sessuali e di comunicarlo agli uffici imposte dirette per la contabilizzazione.

Art. 210 decies 6

Segnalazione di anomalie. La segnalazione delle violazioni amministrative viene fatta dalle forze dell'ordine, dai medici ~~indicati~~ incaricati del controllo e dai corpi di vigilanza privata, che assicurano l'ordine e la sicurezza all'esterno delle imprese servizi ricreativi sessuali.

Le eventuali sanzioni amministrative sono inflitte dalla dirigenza della sottosezione f) dell'UTANUP.

Settore tutela dalle calamità naturali.

Art. 211

Luoghi di operatività. Il settore tutela dalle calamità naturali dei centri urbani provinciali, opera nell'ambito della sottosezione f) degli UTANUP dei capoluoghi di provincia, che sono soggetti a periodiche calamità naturali, come le inondazioni, le alluvioni e i terremoti.

Gli assessorati all'ambiente e all'ecologia dei Comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, si interessano della tutela dalle calamità naturali solo nel caso si tratti di aree periodicamente soggette alle stesse.

La sottosezione f) dell'UTANUP opera il coordinamento delle attività gestite per gli assessorati all'ambiente e all'ecologia, dai centri urbani capoluogo di settore di decentramento provinciale.

Art. 212

Capisaldi della tutela dalle calamità naturali. I capisaldi della tutela dalle calamità naturali dei capoluoghi di provincia e dei centri urbani capoluogo di settore di decentramento provinciale, sono costituiti dalle strutture tecniche della sottosezione f), create in prossimità degli uffici del poliziotto di quartiere che opera per le azioni di prevenzione e di repressione degli illeciti.

Questi uffici e strutture sono direttamente collegati con il corpo dei Vigili del fuoco, i quali coordinano le attività di intervento e di aiuto, nonché di coordinamento delle stesse.

Il coordinamento dei vigili del fuoco è compiuto nei confronti di tutti coloro che sono disposti alla collaborazione in caso di calamità naturali, quali:

- volontari;
- forze armate;
- forze dell'ordine.

Nei piani di tutela dell'ambiente dalle calamità naturali, deve risultare l'ubicazione dei capisaldi, la rete di coordinamento dei vigili del fuoco e l'afflusso delle forze di aiuto in punti predeterminati, delle forze armate, dei volontari e delle forze dell'ordine.

Art. 233

Organizzazione degli aiuti. I capisaldi della tutela dalle calamità naturali, sono i luoghi di organizzazione delle attività di aiuto

prestate a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

Sia nei capoluoghi di provincia che nei centri minori provinciali, tali capisaldi devono contenere i mezzi e il personale che possono essere prontamente impiegati in caso di calamità.

Sono quindi i capisaldi, i luoghi in cui si organizzano i primi interventi di aiuto alle popolazioni afflitte ad esempio da inondazioni e terremoti.

E qui si pianifica l'attività di assistenza e di ritorno graduale alla normalità. Essi sono i punti di riferimento per chi voglia dare il proprio contributo con mezzi materiali o attività lavorative.

Art. 214

Accordi tra settori di decentramento provinciale. La sottosezione f) si accorda con gli assessorati all'ambiente e all'ecologia e dà direttive al corpo dei vigili del fuoco, in merito al numero di capisaldi da istituire in ogni centro urbano della provincia, che sia periodicamente interessato da calamità naturali, per la presenza di un territorio franoso e soggetto ad allagamenti in caso di precipitazioni atmosferiche copiose o si trovi in aree ad alto rischio sismico, vulnerabili quindi agli effetti dannosi dei terremoti.

Verrà stabilito così il numero e la tipologia dei capisaldi in relazione al numero di abitanti, per ogni zona cittadina e per ogni settore di decentramento provinciale, che potrebbero avere bisogno di soccorso in caso di calamità naturali.

- Sarà stabilito anche il tipo di mezzi tecnici che devono in dotazione a ciascun capisaldo e il numero di operatori in caso di calamità.

Art. 215

Accordi interprovinciali sui capisaldi. Se vi sono in una stessa regione più province interessate alla tutela dalle calamità naturali, gli UTANUP si accordano sul tipo, numero e attrezzatura in uomini e mezzi che debbono caratterizzare i capisaldi di difesa, in modo da organizzare un sistema di tutela dell'ambiente uniforme in ambito regionale e tale da costituire una composizione operativa che sia complementare nei suoi elementi provinciali; vale a dire che la struttura di tutela di una provincia possa servire ed essere impiegata per la tutela dei centri urbani di un'altra provincia della stessa regione.

Art. 216

Addestramento periodico. La sottosezione f) d'intesa con gli assessorati all'ambiente ed ecologia dei comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, se vi sono più aree che possono essere colpite da calamità naturali, prepara un piano di addestramento alla difesa dalle calamità naturali delle forze civili e militari che sono chiamate istituzionalmente o volontariamente a dare il loro contributo per la difesa dei centri urbani.

Tale addestramento dovrà prevedere delle azioni operative di soccorso e di aiuto in uomini e mezzi, che debbono essere compiute in un certo periodo di tempo, quindi con tempestività e la massima celerità.

Viene stabilita anche la periodicità dell'addestramento anche congiunto per la difesa dei capoluoghi di provincia e dei centri minori della stessa provincia.

Art. 217

La pianificazione della tutela dalle calamità naturali. Tutte le attività operative di tutela dalle calamità naturali, di soccorso, di aiuto, di ritorno alla normalità delle popolazioni colpite, devono essere comprese nei piani organici che interessano i capoluoghi di provincia e i centri minori della provincia, in modo da formare un unico piano per tutti i centri urbani della provincia.

Quelli dei centri periferici sono compilati dai Comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, assessorati all'ambiente e sono trasmessi alla sottosezione f) dell'UTANUP.

Art. 218

Percorsi alternativi delle acque. Nei piani di tutela dei centri urbani dalle calamità naturali, vanno indicate e programmate le attività strutturali che diminuiscono o eliminano il rischio di danni derivanti dalle calamità naturali.

Nel caso delle alluvioni devono essere previsti i percorsi alternativi dei corsi d'acqua o dei canali, che non attraversando i centri urbani possono evitare l'allagamento degli stessi.

Ciò può essere realizzato aprendo dei collegamenti con canali esistenti e altri corsi d'acqua, che non attraversano i centri cittadini, evitando così che le piene dei fiumi interessino uno stesso alveo e non invece più percorsi che così impediscono la fuoriuscita delle acque dagli argini, allagando contemporaneamente i centri urbani.

Questo sistema completa quello dei percorsi alternativi pre-

visti per le aree territoriali ~~interne~~ esterne ai centri abitati, in relazione alla tutela dei terreni agricoli e naturali.

I percorsi alternativi interessano sia i capoluoghi di provincia che i centri periferici della provincia, i cui piani vanno allegati a quello del capoluogo di provincia e vanno completati con esso per ottenere un unico ed uniforme sistema di tutela dalle inondazioni.

Art. 219

I bacini di contenimento. In via alternativa e congiunta con il sistema dei percorsi alternativi, è prevista anche la realizzazione dei bacini di contenimento che possono essere creati in vicinanza dei centri urbani.

Questi bacini sono ampi spazi pianeggianti o a livelli sfalsati, privi di acque e nei periodi di normali precipitazioni atmosferiche; essi vengono invece aperti per l'accesso delle acque quando le citate precipitazioni aumentano in modo considerevole e minacciano di far straripare i fiumi per l'eccessiva portata d'acqua.

La realizzazione di tali bacini va progettata da parte degli organi tecnici competenti, su sollecitazione della sottosezione f) dell'UTANUP e degli assessorati all'ambiente dei Comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, previa intesa di organizzazione e di programmazione ^{dei lavori} ~~con~~ con la sottosezione f).

Come nei casi precedenti i lavori citati devono risultare dai piani relativi che vanno unificati in ambito provinciale, in modo da ottenere un unico piano per i centri capoluogo di provincia e i nuclei abitati minori della provincia.

Art. 220

Costruzioni antisismiche. La sottosezione f) dell'UTANUP e gli assessorati all'ambiente dei comuni capoluogo di settore di decentramento provinciale, sono costantemente collegati con gli uffici tecnici comunali, per conoscere la situazione del sistema di costruzione delle abitazioni ed altri edifici, in relazione alla programmazione della trasformazione del sistema costruttivo, che dovrà essere informato a criteri di antisismicità con prevalenza di costruzioni basse nelle zone ad alto rischio sismico, proprio per evitare i più alti costi di costruzione di strutture più elevate ma che utilizzano materiali e sistemi costruttivi molto costosi.

Per i nuovi insediamenti urbani si deve arrivare in un futuro non molto lontano, ad una certezza di assenza di danni alle costruzioni, perché sono state costruite secondo criteri